

Allegato 4 – Codice di Comportamento per i valutatori

Il seguente Codice di Comportamento, adattato dal Contratto per Esperti della Commissione Europea per la valutazione di progetti¹, si applica ai valutatori dei progetti sottomessi nel contesto dei Bandi a Cascata di ICSC. I valutatori vengono chiamati “esperti” nel seguito del documento.

Come da successivo punto 2.d), questo Allegato deve essere firmato da ciascun valutatore ed inviato all’Hub come parte del processo di valutazione dei Bandi a Cascata.

1) Esecuzione del lavoro

- a) L'esperto deve lavorare in modo indipendente, a titolo personale e non per conto di alcuna organizzazione.
- b) L'esperto deve:
 - i) valutare ciascuna proposta in modo riservato ed equo, in conformità con le norme applicabili e, in particolare, con le Regole di presentazione e valutazione dei Bandi a Cascata
 - ii) svolgere il proprio lavoro al meglio delle proprie capacità, capacità professionali, conoscenze e applicando i più elevati standard etici e morali
 - iii) seguire le istruzioni e il calendario forniti dall’Hub.
- c) L'esperto non può delegare i lavori ad altra persona né farsi sostituire da altra persona.
- d) Se una persona o entità coinvolta in una proposta si rivolge all'esperto prima o durante la valutazione, deve informare immediatamente l’Hub.
- e) L'esperto non può essere (o diventare) coinvolto in nessuna delle azioni risultanti dalla proposta da lui valutata in nessuna fase della procedura, anche per le procedure a più fasi. Inoltre, l'esperto non può essere (o diventare) coinvolto nella preparazione di una proposta nella seconda fase di un invito in due fasi, se ha partecipato alla valutazione della prima fase.

2) Imparzialità

- a) L'esperto deve svolgere il proprio lavoro **in modo imparziale** e adottare tutte le misure atte a prevenire qualsiasi situazione in cui l'esecuzione imparziale e obiettiva del lavoro sia compromessa per ragioni riguardanti interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi o qualsiasi altra comunanza di interessi (**'conflitto d'interessi'**).
- b) Verranno **automaticamente** considerate **conflitto di interessi** le seguenti situazioni per una proposta che l’esperto è tenuto a valutare, se:
 - i) è stato coinvolto nella preparazione della proposta;
 - ii) trarrebbe vantaggio se qualsiasi proposta presentata per lo stesso argomento venisse accettata o rifiutata;
 - iii) è un amministratore, fiduciario o partner o è in qualsiasi modo coinvolto nella gestione di un richiedente (o un terzo collegato o altro terzo coinvolto nell'azione);
 - iv) è impiegato o assunto da uno dei richiedenti (o da terzi collegati, subappaltatori nominati o altri terzi coinvolti nell'azione);
 - v) ha stretti legami familiari (coniuge, convivente o non convivente, figlio, fratello, genitore, ecc.) o altra relazione personale stretta con una persona (compresi terzi collegati o altre terze parti) coinvolta nella preparazione di qualsiasi proposta presentata per lo stesso

¹ https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/experts_manual/h2020-experts-mono-contract_en.pdf

argomento, o con una persona che trarrebbe vantaggio se tale proposta fosse accettata o respinta.

In questo caso, l'esperto dovrà essere escluso dalla valutazione della proposta interessata. Le parti di una valutazione a cui l'esperto avesse già partecipato devono essere dichiarate nulle. Se necessario, l'esperto dovrà essere sostituito e la proposta in questione deve essere rivalutata.

- c) Le seguenti situazioni **possono essere** considerate **conflitto di interessi** a giudizio dello Spoke responsabile del Bando in oggetto, alla luce delle circostanze oggettive, delle informazioni disponibili e dei rischi potenziali, tenendo conto di elementi come:
- i) assunzione dell'esperto da parte di uno dei proponenti (o di terzi collegati o altri terzi coinvolti nell'azione) negli ultimi tre anni;
 - ii) coinvolgimento dell'esperto in un contratto, sovvenzione, premio o adesione a strutture di gestione (ad esempio membro del comitato direttivo o consultivo, ecc.) o collaborazione di ricerca con un proponente, un terzo collegato o un altro terzo coinvolto nell'azione negli ultimi tre anni;
 - iii) qualsiasi altra situazione che possa mettere in dubbio la sua capacità di partecipare alla valutazione in modo imparziale, o che possa ragionevolmente apparire in tal senso agli occhi di un terzo esterno.

In questo caso, lo Spoke può decidere di escludere l'esperto dalla valutazione interessata o anche di proposte concorrenti e, se necessario, sostituirlo e organizzare una nuova valutazione.

- d) L'esperto sarà tenuto a **confermare** – per ciascuna proposta che sta valutando – l'assenza di conflitti di interessi, firmando il presente Allegato e inviandolo all'Hub come parte del processo di valutazione.
Se l'esperto è (o viene) a conoscenza di un conflitto di interessi, deve **informare** immediatamente lo Spoke responsabile del Bando in valutazione.
- e) Se l'esperto viola uno qualsiasi dei suoi obblighi di cui ai punti precedenti, lo Spoke responsabile del Bando in oggetto può esonerarlo dal compito di valutazione.

3) Confidenzialità

- a) L'esperto deve mantenere strettamente confidenziale il proprio lavoro e in particolare:
- i) non divulgare (direttamente o indirettamente) alcuna informazione riservata relativa a proposte o a partecipanti a proposte, senza previa approvazione scritta da parte dello Spoke responsabile del Bando in oggetto;
 - ii) non discutere proposte con altri che non sono direttamente coinvolti nella valutazione delle proposte, tranne durante eventuali riunioni congiunte di valutazione e previa approvazione dello Spoke responsabile del Bando in oggetto;
 - iii) non divulgare:
 - (1) dettagli sul processo di valutazione o sui suoi risultati, senza previa approvazione scritta da parte dello Spoke responsabile del Bando in oggetto;
 - (2) dettagli sulla sua posizione;
 - (3) i nomi degli altri esperti che partecipano alla valutazione;
 - iv) non comunicare con i richiedenti (compresi terzi collegati o altri soggetti terzi coinvolti nelle azioni) durante la valutazione.



Se l'Hub o lo Spoke rendono documenti o informazioni disponibili elettronicamente per il lavoro a distanza, l'esperto è responsabile di garantire protezione adeguata e di restituire, cancellare o distruggere tutte le informazioni riservate dopo la fine della valutazione.

Gli obblighi di riservatezza **vengono meno** se lo Spoke responsabile del Bando in oggetto accetta di liberare l'esperto dagli obblighi di riservatezza.

- b)** Se l'esperto viola uno qualsiasi dei suoi obblighi di cui ai punti precedenti, lo Spoke responsabile del Bando in oggetto può esonerarlo dal compito di valutazione.

Data: _____

Firma del valutatore: _____